

REGIONE		ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA
LEGGE		Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita') L'accesso al Fondo Unico Regionale per la Cultura (art 20 Programmazione degli interventi e art 24 Fondo Unico Regionale per la Cultura) è assicurato alle istituzioni culturali che beneficiano del FUS. Il finanziamento della legge è cumulabile con altre leggi statali dedicate alle medesime finalità e attività (art 25 Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità). *Il 2 agosto 2022 è stata approvata la legge regionale n.25 "Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS" (analizzata separatamente) che regola le modalità di finanziamento ad organizzazioni teatrali che non ricevono contributi a valere sul FUS.	Art. 1 (Finalita') Art. 3 (Destinatari) La legge è attuata nel rispetto delle disposizioni statale e interviene a sostegno dei soggetti che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo. Viene fatto riferimento esplicito alla legge costitutiva FUS 163/1985 negli artt 1 (Finalità) e 3 (Destinatari).	Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo) Art. 11 (Albo regionale) Art. 15 (Fondo unico regionale per lo spettacolo [dal vivo]) Le legge, che è di poco successiva al DM 1/7/2014 a valere sul FUS, si ispira e è allineata ai criteri ministeriali per quanto riguarda i criteri di valutazione, e in particolare l'articolazione in qualità artistica e dimensione quantitativa, fatta salva la facoltà di ridurre gli indici percentuali adottati (concetto ribadito nel Piano annuale per lo spettacolo). L'Albo regionale prevede due diverse sezioni: gli operatori dello spettacolo riconosciuti e non riconosciuti dal Ministero. Il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) assegna priorità ai soggetti pubblici e privati riconosciuti dal Ministero
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita') TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') <i>La legge richiama il titolo V della costituzione</i>	nessun riferimento	Art. 13 (Convenzioni e accordi) Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, per le modalità di attuazione, si fa riferimento agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita') TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') Art. 26 (Normativa europea in materia di aiuti di Stato) Il CAPO I del TITOLO VIII è la sola sezione della legge dedicata allo spettacolo dal vivo, la legge infatti è dedicata all'adempimento degli obblighi di adeguamento all'ordinamento europeo rispetto a diversi temi (medicinali, diritti dei pazienti, benessere degli animali, etc.), in particolare la sezione relativa allo spettacolo dal vivo contiene disposizioni atte ad assicurare la conformità europea sugli aiuti di stato.	Art. 2 (Funzioni della Regione) All'art 2 (Funzioni della Regione) tra le funzioni regionali vi è il controllo per la salvaguardia dei "principi della libera concorrenza, il riferimento è alla norma europea sulla concorrenza. Nello stesso articolo viene citata la l.r. 46/2014 promulgata, anche, per adempiere alle suddette norme europee.	nessun riferimento
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita') TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita') Art. 26 (Normativa europea in materia di aiuti di Stato) Nella legge sono presenti riferimenti agli argomenti: - Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita' - Normativa europea in materia di aiuti di Stato* *Il 2 agosto 2022 è stata approvata la legge regionale n.25 "Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS" (analizzata separatamente) che regola le modalità di finanziamento ad organizzazioni teatrali che non ricevono contributi a valere sul FUS.	Art. 2 (Funzioni della Regione) All'art 2 (Funzioni della Regione) viene citata la legge regionale 23 dicembre 2014 n. 46 che regola il finanziamento regionale alle organizzazioni che percepiscono contributi a valere sul FUS.	nessun riferimento rilevante
	E. Funzione degli Enti locali	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo) Il sistema degli interventi regionali è definito in collaborazione con gli enti locali. Gli enti locali collaborano con la Regione alle attività dell'Osservatorio.	nessun riferimento	Art. 1 (Principi generali) Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 13 (Convenzioni e accordi) La collaborazione con lo Stato, gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore nello spirito di leale collaborazione è uno dei principi fondamentali della legge, unitamente al sostegno al partenariato pubblico-privato considerato la modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati "a livello territoriale e plurisetoriale". Le Funzioni dei Comuni, singolarmente o in maniera associata, comportano la gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale. I Comuni più nello specifico partecipano, in forma diretta o convenzionata, alla costruzione e gestione di soggetti stabili, curano la gestione e la conservazione dei luoghi di spettacolo, promuovono la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari, sostengono la collaborazione con scuole, università, associazioni culturali e sociali, raccordano gli interventi per lo spettacolo con le politiche relative ai beni culturali e sociali, intervengono nella realizzazione e qualificazione di sedi e attrezzature di spettacolo anche in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico, promuovono le tradizioni teatrali e musicale locali. L'erogazione dei servizi con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, può essere realizzata con proprie strutture o tramite soggetti privati convenzionati. La Regione può stipulare convenzioni anche su indicazione degli Enti locali con soggetti pubblici e privati.
REGIONE		BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA
LEGGE		Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	nessun riferimento	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art 3 (Ambiti di intervento) Il riconoscimento ministeriale è garanzia di sostegno regionale. Nella descrizione di soggetti e criteri la legge riprende la normativa FUS nel linguaggio e nella sostanza per Centri, Festival, Residenze e circuiti se pure con significative differenze (vedi campi dedicati). Non riprende definizione e funzioni dei soggetti più istituzionali del DM (Nazionali, Tric),	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) In un articolo dal titolo "definizioni" la legge riprende con precisione le definizioni e i requisiti e richiama gli articoli del decreto ministeriale a valore sulla legge istitutiva del FUS (l.163/1985). Il testo è stato negli anni emendato recependo le definizioni aggiornate. Le definizioni dei soggetti principali elencati e i requisiti sono nella sostanza allineati col FUS, con alcune varianti -relative ai Centri regionali, circuiti, spazi- che corrispondono probabilmente a casi particolari (attività presenti sul territorio e non corrispondenti alle tipologie ministeriali) o sottolineano aspetti identitari (rilevanti nei successivi campi). Si considera il riconoscimento statale come condizione/premessa del sostegno per quasi tutte le categorie elencate nell'ambito di produzione ed esercizio.
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	Art. 1 (Finalità) Nel comma dedicato alla difesa delle pluralità linguistiche viene citato l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi Generali) TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali) Art 15 Norma Finanziaria Oltre ai riferimenti a collaborazioni internazionali contenuti nei principi generali, per il finanziamento degli interventi la legge fa riferimento alle disponibilità esistenti sull'Asse 6, Azione 6.7.1 del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale.	nessun riferimento
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste) Viene citato nell'articolo la legge regionale 20 novembre 2020, legge che prevede le misure di sostegno previste per artisti e artiste.	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Funzione degli Enti locali	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi Generali) Art. 2 (Interventi regionali) TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali) Nel quadro dei Principi Generali, per un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore anche attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre regioni e altri enti. Interviene inoltre attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali "stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati". Rilevante la funzione degli enti locali nella localizzazione delle residenze, la Regione tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni coinvolte, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni) Province e Comuni "possono" concorrere a tutte le attività e modalità di sostegno (dettagliatamente elencate). Particolarità per le province: il riferimento alle finalità turistiche, la diffusione nelle scuole, la costituzione di osservatori, la definizione delle residenze, le funzioni in materia di collocamento del personale (decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469). I comuni possono operare "con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale" collegandosi con "le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali". Possono sostenere le attività anche "partecipando" ai soggetti che le svolgono, "svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi" con particolare riferimento a promozione e distribuzione, predisporre, restaurare, attrezzare sedi di spettacolo, elaborare proposte per residenze multidisciplinari. Sono chiamati inoltre ad effettuare il monitoraggio.

REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO	
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n. 13	L.R. 11 agosto 2014, n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15
	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	Art. 3 (Funzioni dei Comuni) Unico riferimento a normative statali in materia di spettacolo è relativamente alle funzioni dei Comuni nel realizzare aree di sosta per operatori di spettacolo viaggiante (Legge 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione) Il decreto FUS è un punto di riferimento sostanziale per la legge. In particolare la Regione FVG sostiene gli enti teatrali finanziati dal FUS della tipologia che richiede il cofinanziamento regionale (la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale). Un articolo è espressamente dedicato al "Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS " e prevede che per questi enti la quota di cofinanziamento non sia inferiore a quella ministeriale. Le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la composizione e i compiti della commissione valutativa sono demandati a un regolamento. Nel caso in cui teatri nazionali e i TRIC perdano i requisiti nel corso del triennio potranno richiedere il finanziamento previsto ad altro titolo nella legge (articolo 9), analogamente nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione acquisiscano il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e TRIC possono richiedere il finanziamento con le modalità previste a questo titolo.	CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) Sono presenti riferimenti alla normativa FUS all'articolo 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale): per due organizzazioni – il circuito ATCL e l'Orchestra regionale- si cita l'articolo di riferimento. All'articolo 3 (Spettacolo dal vivo) nelle definizioni dei comparti e delle singole attività non si utilizza la terminologia del FUS. Lo stesso articolo prevede la collaborazione con istituzioni scolastiche, università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica e enti e associazioni in quanto riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi) Unico riferimento ad altre normative statali riguarda la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel normare i rapporti tra Comuni e Regione. Rapporto che si può concretizzare attraverso gli strumenti degli accordi tra pubbliche amministrazioni (vedi campi 2.D Altre Modalità di Intervento e 3.E Funzioni degli Enti Locali) e della conferenza dei servizi.	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto) La legge fa riferimento all' articolo 9 e 117 della Costituzione	CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) Sono citate: - Legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni), in funzione di valorizzazione e salvaguardia della cultura che attività culturali e teatri svolgono sul territorio. - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per le modalità di attuazione degli interventi previsti nella legge
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Principi) TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative) La legge fa numerosi riferimenti a normative europee: l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Carta dei diritti fondamentali e la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea.	CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 20 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato) La legge, richiama il Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato nella concessione di contributi In particolare si distingue fra contributi esentati dall'obbligo di notifica, con rif. al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento della Commissione europea (che prevede e regola la concessione di aiuti di Stato a determinate categorie), e Contributi soggetti alla procedura di notifica che sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	Art. 3 (Funzioni dei Comuni) Art. 10 (Norme finanziarie) Sono presenti riferimenti a due leggi regionali: - L.R. 21 dicembre 2012 n. 21 per quanto riguarda il riconoscimento delle Unioni di Comuni quali soggetti con i quali la Regione collabora - L.R. 6 luglio 1977, n. 31 relativamente alle risorse da dedicare annualmente nel bilancio regionale alla legge 13/99	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Principi) La Regione FVG richiama lo Statuto di autonomia. TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali) Viene citato l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.)	CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie) Art. 19 (Clausola valutativa) Nell'Art 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) sono elencate le leggi regionali che indicano la partecipazione della regione agli enti citati nell'articolo. Nell'Art 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) si indica la legge che istituisce e disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1. All'Art 15 (Modalità di attuazione degli interventi) viene fatta deroga al comma 1, art 93 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999). In conformità con quanto previsto nella legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), l'Art 19 (Clausola valutativa) prevede il monitoraggio e il controllo dell'attuazione della presente legge.
E. Funzione degli Enti locali	Art. 3 (Funzioni dei Comuni) Le funzioni che i comuni -o le loro unioni- esercitano in collaborazione con la Regione sono elencate e precisate in modo dettagliato: promozione dello spettacolo e formazione del pubblico, costituzione di soggetti che operano nello spettacolo, promozione, programmazione e distribuzione in autonomia o attraverso convenzioni o enti partecipati, diffusione dello spettacolo in scuole e università, sostegno alle attività di spettacolo locale, adeguamenti degli spazi, promozione della musica, attuazione delle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per le attività circensi e di spettacoli viaggianti. Inoltre, i Comuni concorrono alla redazione dei programmi nazionali e regionali e alle attività dell'osservatorio regionale I Comuni o le loro Unioni partecipano, in collaborazione con la Regione in forma diretta o convenzionata e con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo. Le modalità di sostegno per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti di natura pubblica sono trattate nello stesso articolo che regola le convenzioni e contributi a soggetti privati.	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto) TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art. 29 (Partenariato) CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali) La Regione FVG prevede la normale ripartizione di competenze tra Stato, Regione e enti locali previsto dal principio di sussidiarietà verticale enunciato dall'art 117 della Costituzione e dall'articolo 5 dello Stato di autonomia (della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia). La Regione promuove i progetti in partenariato, che sono sostenuti diversificando le fonti di finanziamento: la Regione promuove e sostiene "l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale" e i relativi progetti sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private. Un articolo è dedicato ai Distretti culturali che coinvolgono e sono riconosciuti dagli enti locali: il loro scopo è di rendere il territorio più attrattivo e competitivo, migliorare la fruizione dei beni culturali, incrementare le forme di collaborazione.	APO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Ambito di applicazione) CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo) La legge è improntata alla collaborazione fra la Regione, Roma Capitale, gli Enti Locali e i soggetti giuridici privati in una logica di sistema, stipulando protocolli d'intesa e convenzioni. In particolare la Regione interviene a favore di Roma Capitale e degli enti locali – nel rispetto delle loro funzioni- per la realizzazione di progetti di sviluppo, recupero e innovazione delle strutture destinate allo spettacolo, sostegno alle residenze, favorendo le reti fra enti locali (la collaborazione e concertazione di azioni sul territorio è citata in diversi articoli). Altri compiti, funzioni e modalità di intervento da parte degli enti non sono indicati. Il Consiglio delle autonomie locali è sentito dalla Giunta prima di approvare il documento di indirizzo triennale, inoltre gli assessori dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale fanno parte del Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo.	
REGIONE	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	
LEGGE	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11	
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria) Le disposizioni FUS e in particolare le condizioni di cofinanziamento previste per alcune categorie sono determinanti nell'individuazione delle linee di intervento e delle priorità della legge. In particolare la partecipazione della Regione all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova comporta l'attribuzione di un contributo per la gestione ordinaria "che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso è ricompreso". Si prevede anche il sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale e, in campo musicale, ai Teatri di tradizione e alle Istituzioni concertistico-orchestrali. Anche in questi casi la Regione sostiene la gestione ordinaria con un contributo annuo quantificato secondo le disposizioni nazionali. La Giunta determina la quota annuale del contributo sulla base di appositi accordi, anche pluriennali	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura) TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) Il collegamento con la normativa statale, europea e internazionale è richiamato nelle finalità. Non sono indicati espressamente collegamenti con legge istitutiva del FUS o DM relativamente alle attività di promozione e di spettacolo ma le norme relative al Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura stabilisce che i criteri facciano riferimento anche alla normativa statale. Relativamente allo sviluppo di "sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali" si prevede inoltre la possibilità di definire accordi anche con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) Nella individuazione delle finalità della legge, la Regione fa riferimento al rispetto delle disposizioni statali, ma in particolare nella individuazione dei criteri per la compilazione dell'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale, indica come prerequisito il riconoscimento ministeriale e regionale. La legge è del 2009 e non utilizza quindi definizioni riconducibili ai DM 2014 e successivi.
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) Il collegamento con la normativa europea è richiamato nelle finalità. Nella individuazione dei "Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale" da sostenere la legge fa riferimento e fa propria la definizione contenuta nella convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 167/2007. Fanno parte del patrimonio culturale immateriale "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi" considerati dalle comunità parte della loro storia e identità. Fra questi "le tradizioni ed espressioni orali, la musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada". Ma altri aspetti possono riguardare lo spettacolo: le tradizioni ed espressioni orali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche.	Art. 14 (Norme transitorie e finali) I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) Nel commento la Legge regionale n. 33 del 31-10-2006, Testo unico in materia di cultura con riferimento alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui la Regione promuove la costituzione (vedi campo 7.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti)	legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) Art. 9. Piano dei servizi (vedi campo C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura, 1.B Strumenti di programmazione, 9. Aspetti tecnici e 10. Risorse)	nessun riferimento
	E. Funzione degli Enti locali	Nessuna indicazione rispetto alle funzioni dei comuni. L'articolo 3 (Funzioni provinciali), è stato soppresso.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni) Come richiamato in più punti di questa analisi, le funzioni della Regione sono di "indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio", comportano l'attuazione diretta di iniziative e il sostegno mediante contributi. Nel territorio della Città metropolitana di Milano, la Regione esercita funzioni amministrative inerenti le biblioteche e la promozione di servizi e attività culturali. Le province esercitano funzioni amministrative fra l'altro per la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale. Ai comuni, singoli o associati, compete lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali di locali anche creando reti, l'istituzione e lo sviluppo di istituti e luoghi della cultura "promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata".	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 5 (Funzioni dei Comuni) La Regione opera di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati e, ispirandosi al principio di sussidiarietà, considera fra le proprie finalità, favorire la concertazione e la cooperazione con gli enti locali. Un articolo è dedicato alle funzioni dei Comuni, singoli o associati, riconducibili al sostegno alle attività di spettacolo in collegamento con le politiche per i beni culturali e sociali. In particolare i Comuni devono garantire l'utilizzo delle loro strutture per favorire la fruizione e la diffusione dello spettacolo, promuoverlo nelle scuole e nelle università, promuovere le attività di valorizzazione delle tradizioni locali.

REGIONE LEGGE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	nessun riferimento	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 32 (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante) Nessun articolo fa riferimento ai DM FUS, né esplicitamente né allineandosi nelle denominazioni, definizioni e criteri, fatta eccezione per il circuito regionale multidisciplinare all'Art 31 (nella definizione e requisiti). Unico riferimento esplicito a normative statali legate allo spettacolo è all'Art 32 relativamente al superamento della presenza di animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti (legge 22 novembre 2017, n. 175).	Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) Il Fondo unico regionale dello spettacolo (FURS), sostiene le attività nei diversi settori con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal MIBACT.
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) Vengono citate tra gli ambiti di applicazione della legge: - Art 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che tratta "Attività di promozione educativa e culturale" - Legge n. 142/1990 tratta "Ordinamento degli enti locali"	Art. 2 (Funzioni della Regione) Per meglio individuare le funzioni di programmazione e promozione, la legge richiama i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 " (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che specifica come Stato, Regioni e enti locali provvedano ciascuno nel proprio ambito alla promozione delle attività culturali mediante forme di cooperazione strutturali. *Vedi Donati pag. 18 in "Le politiche per lo spettacolo dal vivo fra Stato e Regioni	
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 19 (Programmi UNESCO) Riferimenti alla dimensione internazionale sono presenti nelle finalità e in numerosi articoli. All'art.13 la legge fa propria la definizione di patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Nello spirito Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali ratificata dall'Italia nel 2007, la Regione si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo e favorire la creatività e la promozione della diversità culturali. Promuove lo sviluppo di attività multidisciplinari e favorisce e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, operando, per il coordinamento dei progetti e per promuovere una visione integrata attraverso il Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO.	nessun riferimento
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.9 (Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico-scientifico) Vengono citate: - LR 29 settembre 1999, n. 34 "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." - LR 1 marzo 1983, n. 7 "Gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio ed indennità di trasferta alle Commissioni, Comitati e Consulte Regionali operanti nel territorio regionale."	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali) TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 24 (Centri di documentazione) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 38 (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO I (Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie) Art. 39 (Disposizioni di rinvio) Riferimenti a leggi regionali sono presenti relativamente a: - Funzioni e compiti degli enti locali (Art 5) - Contributi per i centri di documentazione storica (Art 24) - Valorizzazione del patrimonio e delle minoranze linguistiche (Art 38) - Rinvio a specifiche normative per Ecomusei, tutela Società di Mutuo Soccorso, Istituti storici della Resistenza e patrimonio artistico-culturale della lotta di liberazione (Art 39)	Art. 2 (Funzioni della Regione) Riferimento agli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale)
	E. Funzione degli Enti locali	TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe) TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.8 (Funzioni) TITOLO V (Manifestazioni di interesse locale: deleghe) Art.12 (Promozione di manifestazioni culturali di interesse locale) Art.13 (Programmi degli Enti delegati) La Regione favorisce iniziative promosse e realizzati da enti locali territoriali ai quali delega funzioni amministrative. Le iniziative proposte all'assessore regionale e riconosciute come di interesse locale vengono delegate alle Province, che presentano programmi annuali alla Regione. Il Comitato, distingue fra iniziative di interesse regionale e locale. Le manifestazioni culturali di interesse locale hanno un ruolo rilevante nella legge. La loro funzione è "divulgare in ambiti locali le iniziative riguardanti le aree culturali indicate nell'articolo 3" e sono svolte, in forma singola o associata, dagli enti locali e dall'associazionismo culturale. Gli "enti delegati", ovvero gli stessi enti locali cui è "delegata" la responsabilità amministrativa in un processo di concertazione che coinvolge associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali, definiscono il programma triennale e lo trasmettono, per conoscenza, alla Giunta. Il programma è la sintesi e la somma delle attività locali e deve contenere fra l'altro: il programma di massima corredato da preventivo, indicazione degli obiettivi generali e le priorità.)	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali) TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) Art. 37 (Attività di promozione educativa) " Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge". Fra gli ambiti di intervento è quindi incluso lo spettacolo dal vivo senza particolari precisazioni se non con riferimento all'educazione musicale. Da segnalare le funzioni degli enti locali in materie non di diretto interesse per lo spettacolo come biblioteche (art 21), archivi (art 23) e promozione del libro (art 27), ma rilevanti in una logica trasversale e intersettoriale	Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) La legge affida a Province e Comuni, in collaborazione con la Regione, compiti articolati: promuovere lo spettacolo anche con finalità turistiche, partecipare alla costituzione e gestione di soggetti stabili e -anche in forma associata- alla distribuzione degli spettacoli, promuovere lo spettacolo presso scuole e università. I compiti relativi all'erogazione dei servizi con particolare riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, possono essere realizzati avvalendosi di strutture proprie o di soggetti privati convenzionati. E' di loro competenza anche la realizzazione, il restauro e l'adeguamento delle sedi di spettacolo, anche in chiave di valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Si attribuiscono invece alle Province compiti di promozione e indirizzo nella formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore anche in collaborazione con le Università.
REGIONE	SARDEGNA	SICILIA	TOSCANA	
LEGGE	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 con emendamenti al 18/12/2019	
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	Non si fa riferimento diretto al FUS nazionale eccetto nella terminologia di definizione dei soggetti, come ad esempio Teatri stabili (la normativa è antecedente ai nuovi DM a partire dal 2014) e teatro di tradizione, secondo la legge 800 nel 1967.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi) Art. 2 (Principi generali) Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive) Arti 34 (Funzioni della Regione) Art. 39 (Forme del sostegno regionale) Gli interventi regionali sono disciplinati nel rispetto dell'ordinamento comunitario e della ripartizione di competenze legislative in materia di promozione delle attività culturali, in coerenza col principio di leale collaborazione fra i livelli istituzionali. Si prevede che la Giunta regionale elabori e proponga atti di coordinamento, intesa e accordo con lo Stato per accrescere il livello di integrazione delle funzioni di promozione e valorizzazione, incluso il conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni. In particolare la Regione, nel quadro delle politiche del governo del territorio, programma l'organizzazione del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività fra gli istituti statali, degli enti locali dei soggetti privati. La collaborazione con lo Stato è richiamata anche con riferimento all'obiettivo della semplificazione burocratica. La Regione sostiene gli organismi di spettacolo "ai sensi della normativa statale" per garantire un'offerta di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale. IL testo della legge, che è aggiornato al 2019, ha inoltre recepito, per quanto riguarda il teatro e pur non utilizzando le denominazioni "Teatri Nazionali" e "TRIC", la descrizione di queste tipologie del DM 2014 e 2017.	
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento	PREAMBOLO Oltre all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la legge richiama numerose norme fra cui il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge 15 aprile 2004, n. 106, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 11 (Teatro di figura) L'Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ai soggetti che si occupano di conservazione e diffusione del Teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO (Ndr, oggi l'Assessorato di competenza è quello del Turismo, Sport e Spettacolo, tuttavia nella legge non è stata modificata la dicitura)	PREAMBOLO TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi) Art. 2 (Principi generali) Gli interventi della Regione sono disciplinati nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle norme a tutela della concorrenza. Si richiama inoltre la legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio (Firenze il 20 ottobre 2000)
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni) Si fa riferimento ad altre normative regionali nell'ambito dell'articolo inerenete le funzioni concorrenti o specifiche di Province e Comuni; Normative citate nell'inquadramento degli ambiti di competenza per le specifiche attività di promozione e tutela.	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 9 (Interventi per attrezzature) TITOLO IV (Disposizioni finali e transitorie) Art 19 (Disposizioni finanziarie) Viene citata la L.R. 10 dicembre 1985, n. 44. (Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana) relativamente agli interventi per attrezzature (Art 9). La L.R. 10 dicembre 1985, n. 44 tratta: Interventi in favore degli enti locali per il recupero di edifici di proprietà degli stessi da utilizzare per attività musicali e teatrali, interventi a favore degli enti locali per l'acquisizione di immobili e il Restauro di strumenti musicali. Altre Leggi Regionali espressamente citate sono relative alle disposizioni finanziarie.	PREAMBOLO TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione) Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive) Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo) Numerosi i riferimenti ad altre leggi regionali in particolare con riferimento alla programmazione: il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015. Il Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali (art. 9) richiama la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che promuove l'amministrazione elettronica e disciplina la "Rete telematica regionale toscana" e la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 che istituisce il sistema informativo e sistema statistico regionale. Le procedure per la nomina della Commissione regionale dello spettacolo dal vivo sono regolate dalla l.r. 5/2008.
	E. Funzione degli Enti locali	Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni) Nell'art. 4 della normativa si elencano gli ambiti di competenza e le funzioni per le Province e i Comuni, secondo quanto previsto 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006. In modo sintetico, i Comuni: Promuovono attività di spettacolo e formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale; partecipano alla costituzione e alla gestione dei Soggetti stabili; concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale del territorio; Si occupano della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole; le Province, invece, si occupano della promozione delle attività degli amatoriali, dello sviluppo delle attività musicali popolari, dell'istituzione e funzionamento delle scuole civiche di musica e della costituzione dell'albo degli organismi stabili.	TITOLO I (Principi generali) Art 4 (Compiti delle province regionali) Art 5 (Compiti dei comuni) Agli artt 4 e 5 vengono rispettivamente definiti i compiti delle province regionali e dei Comuni. Province e Comuni, oltre a concorrere alla definizione del piano triennale delle attività di cui all'art 6, partecipano alla costituzione e gestione di teatri stabili nel territorio, elaborano proposte relative ai teatri nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali, promuovono e realizzano ristrutturazione e adeguamento strutturale degli immobili assicurandone l'uso sociale mediante convenzioni con enti, cooperative teatrali, consorzi e associazioni e promuovono d'accordo le une con gli altri attività teatrali, di formazione e di educazione teatrale. Tra i compiti esclusivi dei comuni vi sono il monitoraggio delle attività teatrali sul territorio e la programmazione ed erogazione dei servizi teatrali grazie a proprie strutture o a soggetti private e cooperative. Per comuni e province è altresì possibile costituire organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 2 (Principi generali) Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione) TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art. 53 (Regolamento di attuazione) La cooperazione fra i livelli istituzionali (Stato, Regione, enti locali) è principio istitutivo della legge anche con riferimento al complesso dei servizi collegati al governo del territorio. Un articolo (il 3) è dedicato a "Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati" e prevede che le funzioni regionali in materia di valorizzazione e promozione di attività culturali siano attuate attraverso forme di cooperazione strutturali con lo Stato e con gli enti locali. La Giunta regionale elabora e propone fra l'altro l'individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali allo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo e programma il sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività degli istituti statali e degli istituti degli enti locali. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015. Il Regolamento di attuazione della legge è approvato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali.

REGIONE	TRENTO	UMBRIA	
LEGGE	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte da</i> Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	L.R. 6 agosto 2004, n. 17	
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	Le disposizioni sull'istituzione del fondo unico provinciale dello spettacolo e altri passaggi della legge (per esempio residenze e azioni trasversali) richiamano, per la loro struttura e linguaggio, i decreti attuativi del FUS, fondo unico ministeriale per lo spettacolo dal vivo, anche se non citato.	sono assenti riferimenti diretti al FUS
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	Art 1 (Oggetto) Viene citato l'Art 117 della Costituzione.
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Si richiama il rispetto della normativa agli aiuti di Stato.	Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Unico riferimento a normative Europee è alla lettera c), comma 1, dell'Art 3 (Funzioni e competenze della Regione) dove per restauro, ristrutturazione, adeguamento di teatri e costituzione di nuovi spazi la regione propone interventi anche con riferimento alle opportunità offerte dai programmi dell'Unione Europea
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	CAPO I (Disposizioni generali) Art 2. (Obiettivi generali) CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993) In coerenza con la specifica funzione della Provincia Autonoma di Trento, vengono citate leggi provinciali. In particolare quelle sul governo dell'autonomia del Trentino e sulla finanza locale	Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Agli artt 4 (Funzioni e compiti delle Province) e 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) si fa riferimento alla L.R. 4 luglio 2004, n. 9 che disciplina la promozione della cultura musicale bandistica e corale. All'art 6 si fa riferimento alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 che regola all'art 5 il partenariato istituzionale e sociale, forma di concertazione tra soggetti pubblici e privati richiamata per la redazione del Piano regionale per lo spettacolo.
	E. Funzione degli Enti locali	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) Art. 7 (Funzioni della Provincia) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) Capo IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) La Provincia punta all'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni e le comunità: " Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali". Nel quadro delle funzioni di programmazione, coordinamento e ai fini di promozione dello sviluppo locale, valorizzazione del patrimonio culturale e coinvolgimento degli operatori anche economici, la provincia promuove anche Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale funzionali alla creazione di sistemi culturali locali, attraverso il fondo per i servizi comunali. Promuove inoltre i distretti culturali per le ricadute sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia del territorio, e sviluppo sociale e il benessere della popolazione. Sono reti di relazioni tra soggetti territorialmente di prossimità che concorrono a promuovere lo sviluppo locale, un'offerta integrata di beni e servizi, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e integrano processi di innovazione e risorse imprenditoriali orientate anche all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio anche in funzione di promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Tra i tanti soggetti che possono partecipare alla rete distrettuale, di centrale importanza troviamo gli enti locali, singoli o associati.	Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art 8 (Benefici finanziari) Fra funzioni di Province e Comuni c'è la possibilità di partecipare alla costituzioni di soggetti operanti nel settore dello spettacolo, la collaborazione alla realizzazione di attività musicali bandisito-corali e la promozione culturale. Alle Province spettano la promozione di produzione e distribuzione di spettacolo attraverso messa in rete di teatri, formazione del pubblico e sviluppo di attività di spettacolo nelle scuole e la concessione di benefici finanziari. I Comuni hanno la competenza sugli interventi di restauro e adeguamento di spazi di spettacolo e collaborano con l'Osservatorio regionale. Gli enti locali partecipano alla redazione del programma triennale per lo spettacolo secondo le modalità previste nel Piano regionale per lo spettacolo, spetta al programma triennale la definizione delle modalità operative degli enti locali. Al programma annuale è demandata la ripartizione delle risorse alle Province - e non ai Comuni - per l'attuazione delle loro funzioni. In alcune funzioni di competenza di Comuni e Province - promozione della cultura, restauro e adeguamento degli spazi - si prevede il coordinamento con la Regione (vedi Art 3 Funzioni e compiti della Regione).
REGIONE	VALLE D'AOSTA	VENETO	
LEGGE	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17	
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	Art. 3 (Soggetti beneficiari) La legge non contiene espliciti riferimenti al FUS* *Echi del FUS sono però riscontrabili in alcuni contenuti ad esempio l'incentivazione delle fusioni previste negli stessi anni della legge dai decreti ministeriali. Da rilevare anche che l'ultima delibera attuativa, in particolare nella modalità di calcolo dei contributi (punteggi, valore unitario del punto), riprende aspetti dei DM 2014/2017.	nessun riferimento
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto) Viene citato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 18 (Patrimonio culturale immateriale) Art. 19 (Patrimonio UNESCO) Art. 27 (Beni paesaggistici ed ecomusei) Le convenzioni internazionali sono citate ed influenzano i contenuti della legge, che spesso prende in prestito la terminologia e le categorie coniate dell'Ente internazionale. Norme e convenzioni sono citate in diversi articoli - Ambiti dell'intervento regionale: La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167 - Patrimonio culturale immateriale: la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)" -Patrimonio UNESCO: la lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO -Beni paesaggistici ed ecomusei: La Convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	Art. 14 (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban) Si cita la legge 79/1981 (Contributi alle associazioni culturali valdostane) per il riconoscimento e contributo dell'associazione Lo Charaban	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 17 (Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 37 (Produzione cinematografica e audiovisiva) TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 40 (Norme di abrogazione) Vengono citate altre leggi regionali riguardanti l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete IRVV: legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV"; La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" che prevede l'istituzione della Veneto Film Commission, soggetto di riferimento regionale per le attività cinematografiche e audiovisive. Si elencano tutte le leggi regionali abrogate a seguito della pubblicazione della seguente normativa e del primo programma triennale per la cultura.
	E. Funzione degli Enti locali	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali) Art. 6 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) Gli enti locali, tra le loro funzioni, coordinano a livello territoriale i servizi culturali e promuovono le attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale. Di conseguenza, la Regione, favorisce la collaborazione tra gli enti locali, rispettando le diverse autonomie e competenze. I comuni, inoltre, nel rispetto del programma triennale regionale, provvedono agli istituti e luoghi culturali di loro competenza e provvedono alla diffusione di servizi e attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale, incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali. In un'ottica di sussidiarietà verticale, la legge per la cultura ribadisce l'importanza di agire in forme di cooperazione strutturale tra i diversi livelli governativi. In particolare, le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Per far ciò, la Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con questi soggetti per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.